

CAPITOLO V

DOTTORI, AVVOCATI, PROCURATORI, NOTAI: FUNZIONI DIVERSE E DIVERSE ESIGENZE DI FORMAZIONE

Per l'antico periodo ducale in un solo caso si fa cenno di una differenziazione di percorsi formativi¹ all'interno della professione che possiamo chiamare, latamente, forense: nei Capitoli del Collegio dei Dottori del 1601 si legge una disposizione particolare per i notai e una disposizione particolare per i procuratori²:

8. Quod non possit in futurum creari aliquis notarius de Civitate / predicta vel territorio nisi legitime probaverit se audivisse / ad minus per duos annos predictas lectiones Institutionum. Placet./

9. Ut nullus imposterum possit admitti ad exercitium procurato/ris coram quocumque iudice seu tribunali Civitatis / Urbini nisi per biennium continuum audierit lectiones / predictas et audivisse constiterit per legitimas probationes / sub pena suspensionis exercitij ad beneplacitum serenissimi // et ultionis scutorum viginti quinque serenissimae Camerae applicandorum. Placet./

10. Quod nullus doctor et lector ut supra possit alicui facere aliquam fidem quod lectiones per tempora modo et / forma supra prefixa nisi vere ita fuerit et nuper / Notarium Collegij defferendo confirmet et si quis contrafecerit / ultra penas periurij incidat in penam suspensionis / et remotionis a Collegio ad beneplacitum Serenissimi. Placet.

¹ Cfr. in generale AA.VV., *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento* (a cura e con un saggio introduttivo di Maria Gigliola DI RENZO VILLATA, *La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette ed Ottocento. Il caso della Lombardia*), Milano, 2004, *passim*.

² Ambedue le categorie "professionali" erano previste negli Statuti del 1559 (per i notai si veda anche M. LUCHETTI, *Storia del notariato a Pesaro e Urbino, dall'alto Medioevo al XVII secolo*, Bologna 1993, *passim*, e in part. p. 115 s.), e ad esse si aggiungeva anche quella degli *advocati*. Negli Statuti suddetti compare nel secondo Libro la rubrica *De Advocatis procuratoribus & eorum salariis*, assai interessante, ma in essa nulla si dice circa la formazione culturale delle categorie in esame.

I Capitoli del 1601 erano intesi all'esaltazione della nuova lettura matutina di *Instituta*, *de mane hora competentis ad sonum campanae*, tenuta *ut fieri solet / in publicis studiis*, e da affiancarsi a quella serale affidata al più giovane dei Dottori, di cui è documentazione fin dal 1576³.

Appare conseguente che i Capitoli continuino a decantarne l'importanza e a legare alla frequentazione di queste lezioni per almeno due anni sia l'attività di notaio (8. *Quod non possit in futurum creari aliquis notarius de Civitate / predicta vel territorio nisi legitime probaverit se audivisse / ad minus per duos annos predictas lectiones Institutionum*), sia quella di procuratore (9. *Ut nullus imposterum possit admitti ad exercitium procuratoris coram quocumque iudice seu tribunali Civitatis / Urbini nisi per biennium continuum audierit lectiones / predictas ...*).

Se dunque i due anni di studio sugli *Instituta* sono sufficienti per conseguire quella preparazione di base che consenta di espletare le attività "notarili" e le attività di rappresentanza delle parti, non lo sono invece per addottorarsi e per essere introdotti in seguito nel Collegio dei Dottori: a questo scopo sarà poi necessario "aggiungere" un'attività scolare di quattro anni *ita ut [...] in quolibet alio / publico gymnasio*⁴:

5. *Quod nullus civis oriundus ex patre cive possit imposterum doctorari nec recepi in dicto Collegio Doctorum Urbini, minusque consequi possit ut doctor dicti Collegij aliquod commodum privilegium prerogativam ac immunitatem dicte Civitatis nisi prius vero audiverit dictas / duas lectiones In-*

³ È poi da dire che il tutto era anche un'occasione per protestare a proprio favore una parità di valutazione con gli altri pubblici studi (*ut fieri solet / in publicis studiis; modis temporibus et formis in / studiis publicis servari solitis et consuetis*).

⁴ I due anni di frequenza alle lezioni di *Instituta* valgono a "saltare un anno" del normale corso quinquennale previsto *in quolibet [...] publico gymnasio (ita ut quadriennale Studium in quolibet alio / publico gymnasio sufficiat pro adimplendo quinquenalis studij)*. Si fa semmai distinzione fra il cittadino, figlio di padre cittadino (indicato come *oriundus ex patre cive*, con frasi che riecheggiano assai certe situazioni relative alla cittadinanza greca), ovvero il cittadino del contado, e lo straniero (*nec civis nec de territorio Civitatis predictae*), al quale ultimo i due anni di frequenza alle letture di *Instituta* varranno per essere ammesso *per unum annum tantum continuum [...] ad doctoratum a dicto Collegio habita fide studij / aliorum quatuor annorum in quolibet alio publico gymnasio*. Sulla distinzione vedi anche MARRA, *Chartularium* cit., I, p. 76 ss. È singolare questo ripetuto riferimento al *quodlibet publicum gymnasium* (che può fornire una preparazione cui basta "aggiungere" la frequenza dei due anni di *Instituta* per una validità ai fini del Collegio dei Dottori) quando si pensi che anche gli insegnamenti che si tenevano presso il Convento di S. Francesco d'Urbino si fregiavano del titolo di "*Publicum Gymnasium*" (cfr. *supra*, p. 12 nt. 4).

stitutionum per duos annos continuos, nisi / aliter ex legitima causa videretur Collegio, de quo fides auten/ticas seu legitimas probationes habere debeat tempore debito / qui duo anni computentur pro uno in diminutionem quin/quennij ita ut quadriennale Studium in quolibet alio / publico gymnasio sufficiat pro adinplendo quinquenalis studij. Placet./

6. Et pariter nullus alius civis seu de comitatu Urbini possit / in dicto Collegio doctorari seu commodum privilegium ac immunitatem ut doctor consequi in dicta Civitate, nisi prius / vere audiverit dictas duas lectiones et adimplerit ut supra / in precedenti capitolo cum computatione et diminutione temporis de quo supra. Placet./

7. Allij vero nec civis nec de territorio Civitatis predictae qui audi/verint dictas duas lectiones Institutionum ut supra publice legendas / in dicta Civitate per unum annum tantum continuum ad/mittantur ad doctoratum a dicto Collegio habita fide studij / aliorum quatuor annorum in quolibet alio publico gymnasio / et sic ille annus deserviat dictis forensibus civibus / fuit servatum et predicta intelligantur concurrentibus in / laureandorum omnibus alijs requisitionis. Placet./

Ora, il titolo di Dottore, di cooptato all'interno del Collegio, equivale a quello di giudice, ed è dunque abbastanza evidente che si richieda una preparazione culturale particolarmente ampia; ma lo stesso titolo, e pertanto la stessa preparazione, è richiesta anche per l'avvocato?

Analizzando la realtà sociale di Bologna ai margini dell'università il Savigny individua l'esistenza di cinque "collegi delle promozioni" "che vogliono essere totalmente distinti dalle università non avendo con esse nessuna convenienza né di numero, né di altra ragione qualsiasi [...]. Antichissimi e più degli altri riguardevoli i due legali, i quali cominciarono così alla cheta quando più dottori si raccolsero insieme per dare in comune le promozioni"⁵. E continua: "Con questi collegi non è da con-

⁵ Cfr. K.F. von SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medioevo*, Torino 1854, III, p. 581 ss.: "E di questi due erano legali, cioè l'uno di diritto civile, e l'altro di diritto canonico [...], uno medico, uno filosofico, e uno teologico. [...] I collegi fondarono la loro costituzione negli statuti del 1397". Cfr. A.L. TROMBETTI BUDRIESI, *Gli statuti del Collegio dei dottori, giudici e avvocati di Bologna (1393-1467) e la loro matricola (fino al 1776)*, Bologna 1990, *passim*; S. DI NOTO MARRELLA, 'Doctores'. *Contributo alla storia degli intellettuali nella dottrina del diritto comune*, II, Padova 1994, in part. il cap. XI, *Il dottore collegiato*, p. 337 ss.; ID., *Il collegio dei dottori e giudici e la facoltà legale parmense in età farnesiano-borbonica (1545-1802)*, Padova 2001, *passim*, che, riprendendo gli studi di Ugo Gualazzini sul tema, indaga i rapporti dell'antico collegio dei dottori e giudici di Parma con la facoltà legale dello Studio cittadino, un modello emblematico di come si organizza-

fondere l'altro *collegium doctorum, advocatorum et iudicum*, proveniente senza dubbio da quello assai più antico degli schiavini e dei giudici⁶; e che non pare sia mai stato aggregato agli altri, ma avesse piuttosto relazione con esso loro, in quanto che da esso uscirono i primi professori di diritto, che per lo più portano appunto il nome di giudici, o l'altro equivalente di causidici. E quando cominciarono a formare, sotto il nome di dottori, una classe a parte, erano in tanto onore, che poteano, senz'altro, entrare nel collegio dei giudici ogni qualvolta il volessero. Se non che, quando il grado di dottore, diventato comune, perdette quel gran prestigio, può essere che la maggior parte o tutti i membri del collegio dei giudici continuassero ad assumerlo; così che, d'allora in poi, portassero il titolo di *doctores advocati et iudices*, sebbene il primo di questi tre nomi non avesse più niente a che fare con detto collegio⁷.

Certamente anche nella Urbino del XV e XVI secolo esiste un'analogia realtà sociale se, come pare, di un collegio di Dottori si ha parola non solo all'epoca della concessione di Alessandro VI Borgia alle richieste del Valentino⁸, ma ancor prima. Nel *Decretum Super petitionem Consilii sapientis* conservato fra gli antichi manoscritti urbinati si prescrive che "*debeat dictus iudicans committere causam uni ex Iudicibus Collegij Doctorum Civitatis Urbini*"⁹: il decreto non è datato, ma appartiene al corpo legislativo del conte Guidantonio, signore di Urbino dal 1404 al 1443. Va segnalato, altresì, che durante gli appena due anni della signoria di Odantonio, che gli succede dal 1443 al giugno del 1444, ci sono tracce sicure della regolamentazione di un collegio dei dottori che ha sede nella

va in molte delle città italiane il sapere teorico e pratico, pur secondo varianti spaziotemporali.

⁶ Tale collegio sarebbe risalente addirittura al gruppo dei funzionari romani rimasti dopo le invasioni barbariche con giurisdizione esclusiva sulla popolazione d'origine romana.

⁷ Generalizzano l'insegnamento del Savigny C. CAVAGNARI, E. CALDARA, *Avvocati e procuratori*, Bologna 2004, in part. p. 55 ss. Sull'origine della denominazione e sulle funzioni collegate si veda S. DI NOTO MARRELLA, *'Doctores'* cit., I, p. 81 ss.

⁸ Sulla Rota di Cesare Borgia cfr. A.K. ISAACS, *Cesena agli inizi del Cinquecento*, in *Storia di Cesena*, a cura di A. Prosperi, III, Rimini 1989, p. 17 ss. (ed ivi bibl.).

⁹ Si contempla l'ipotesi di possibile "sospetto" nei confronti del giudice per cui si ritiene opportuno il ricorso al *Consilium sapientis*: cfr. BONVINI MAZZANTI, *op. cit.*, p. 550. Non convince l'affermazione dell'A. che in tale frase si debba leggere una equiparazione del "Giudice di Collegio al Sapiente. Sebbene sia difficile stabilire con esattezza le competenze di quest'ultimo, si sa che a lui si poteva ricorrere contro la sentenza *judicis appellacionum*, ossia in terza istanza, prerogativa che ora appare demandata ai componenti del Collegio": dell'incongruenza che verrebbe a crearsi con la disposizione del 1506 si avvede la stessa A. che accenna a qualche "perplexità".

Quadra di Posterla (oggi Posterula), *in qua solet dictum Collegium congregari*, anche se non se ne può parlare come di vero e proprio “collegio dei dottori, avvocati e giudici” distinto da quello che sarà il Collegio dei Dottori di nomina ducale.

È significativo, a tal proposito, che nell’anno 1580 il duca Francesco Maria II con proprio decreto decida di ufficializzare la separazione dei tredici Dottori *a reliquo corpore totius Collegij*, riservando a sé e ai suoi successori la nomina dei giudici votanti nonché dei soprannumerari che saranno designati ogni qualvolta sarà necessario¹⁰, scegliendoli, naturalmente *a reliquo corpore totius Collegij*.

Comunque, per quanto riguarda l’attività dell’“avvocato”, una qualche indicazione si può riscontrare negli Statuti urbinati del 1559, là sotto la rubrica *De officio Advocati communis Urbini* dove si legge che l’avvocato suddetto “*in generali Consilio Civitatis Urbini quolibet anno in sesto Sancti Stephani de mense Decembris extrahatur ad brevia*”, che “*sit Doctor iuris Civilis ad minus, et de Collegio Dominorum Doctorum Civitatis Urbini*”, che “*teneatur defendere iura et causas dicti Communis in quacumque curia ecclesiastica seu seculari, et coram quocumque Iudice*”, e che “*durante eius advocacy et officio sine alio salario teneatur patrocinia prestare in causis carceratorum, viduarum, pupillorum, pauperum tamen, et aliarum miserabilium personarum: et etiam prestare consilium Dominis Prioribus quotiescumque fuerit requisitus*”. È ben vero che si tratta dell’avvocato della comunità, ma le sue funzioni spaziano dagli impegni pubblici più solenni al mero patrocinio dei poveri, e, comunque, lo si richiede Dottore, specificando che appartenga addirittura al Collegio dei Dottori, ammettendo, con ciò, che esiste un certo numero di Dottori non facenti parte del Collegio. Al contrario nessuna analoga indicazione si legge invece sotto la rubrica XX, *De Procuratore Communis et eius Officio*, né sotto la rubrica XXVII, *De officio notariorum causarum civilium et appellationum*.

A sottolineare una differenza fra procuratore ed avvocato appare ulteriormente sintomatico un altro documento, una “lettera circolare” del duca Francesco Maria II inviata da Pesaro il 18 gennaio 1585 ai Dottori del Collegio:

Perché il nostro Decreto fatto contro quei Dottori, che fanno atti avanti di Voi, & esercitano l’uffitio di Procuratore con avvilire il grado loro del Dotto-

¹⁰ Cfr. BONVINI MAZZANTI, *op. cit.*, p. 568.

rato, non si trova, e tuttavia in cotesta Città da molti si procede in quest'abuso, senza riguardo alcuno della dignità del Dottorato, ci è parso ragionevole di rimediarsi: In virtù dunque della presente nostra farete pubblicare per Bando a' luoghi soliti di cotesta Città, che ciaschedun Dottore, che nell'avvenire comparirà più avanti a Voi a far' atti, & esercitar l'uffitio di Procuratore non debba, ne possa havere di qualsisia causa, se non il patrocinio di Procuratore, e resti privo di poter essere più Avvocato; E pubblicato, che sarà, lo farete registrare a' libri soliti de' Decreti a perpetua memoria.

Vien fatto di rimpiangere quel "Decreto fatto contro quei Dottori, che fanno atti avanti di Voi, & esercitano l'uffitio di Procuratore con avvilire il grado loro del Dottorato", che non si trova, dal quale avremmo saputo di più sulla vicenda: dalla lettera, comunque, si evince se non altro che la qualifica di dottore era normale nella funzione dell'avvocato, se non addirittura in quella, diversa, di procuratore¹¹.

Nel 1605, il 20 agosto, di mano dello stesso Francesco Maria II ecco un'altra lettera circolare che forse chiarisce, ripetendolo, il decreto introvabile, ma soprattutto ricollega inderogabilmente all'essere dottore in legge certe attività fra le quali l' "avvocare" e il "consigliare":

Se bene sappiamo, che le leggi, e consuetudini, che concedano immunità, esentioni, e privilegij a' Dottori, vengano comunemente, e con molta ragione interpretate, non haver luogo in quelli, che indegni di tal nome abusano tal grado, col non portare abito conveniente à quello, e non esercitarsi nella scienza, di che fanno professione; tuttavia per levare affatto ogni difficoltà, che intorno a tale interpretazione potesse mai nascere in questo Stato, e per incitare tanto maggiormenteciascuno a fare quanto è suo debito; Dichiariamo per questa nostra da osservarsi in perpetuo, che tutti quelli, che haveranno pesi, e piglieranno grado di Dottorato, e non porteranno abito conveniente a quello, e non eserciteranno con effetto la professione di Dottore di Legge, con l'esercitare Uffitij, giudicare, avvocare, e consigliare, servire Principi con la professione, e leggere in publico; E quelli di Medicina, col leggere pubblicamente nella sua professione, o medicare, non debbano, ne possano per

¹¹ Cfr. V. PIERGIOVANNI, *Tra difesa e consulenza: tipologie professionale degli avvocati nelle società di antico regime*, in *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura* (a cura di G. Alpa e R. Danovi), Bologna 2003, p. 67 ss. Scrive la Parini Vincenti che "con il termine avvocatura, quindi, si fa riferimento ad un gruppo eterogeneo, che racchiude al proprio interno profili professionali diversi" [S. PARINI VINCENTI, *Ad auxilium vocatus: Studi sul "praticantato" da Napoleone alla Legge professionale del 1874: l'esperienza normativa*, in *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento* (a cura di A. Padoa Schioppa), Bologna, p. 7 ss., in particolare p. 41 nt. 34].

l'avvenire godere in qualsivoglia Luogo del nostro Stato alcuno privilegio, esenzione, o prerogativa di qualsivoglia sorte ...

Non è il caso di inseguire ora le differenze (e in particolare le differenze di formazione) fra avvocati da un lato e notai e procuratori dall'altro nel corso dei secoli XVII e XVIII. Basti qui qualche cenno relativo alla legislazione pontificia in materia in cui non si evidenzia una particolare attenzione al tema.

La presenza di procuratori ed avvocati in questo periodo viene scandita soltanto dalle varie bolle con cui si precisa il tariffario relativo ai vari atti, un tariffario che, anche per il periodo successivo alla devoluzione, risulta praticamente incentrato sul decreto *Dux Guido Ubaldus Secundus "De Salario Advocati, & Procuratoris"* del 1571¹², e con le successive note di Francesco Maria II (rispettivamente del 1588 la "*Lettera Circolare declaratoria del precedente Decreto*", e del 1606 la "*Altra simile Dichiarazione del sopradetto Decreto*"). A questi atti fanno riferimento ancora le disposizioni pubblicate sul finire del XVII secolo, nell'anno 1696, dal Cardinale Astalli Legato circa le varie tabelle delle "tasse dei tribunali"¹³ ("Tasse delle Mercedi da esigersi da Segretarii d'Udienza per Rescritti in Cause Civili e di Gratie ..."; "Tassa de i Tribunali del Luogotenente, Podestà, Collegio Ruotale nelle Cause Laicali, & del Danno dato d'Urbino"; "Tassa de' Tribunali del Luogotenente, Podestà, Vicario delle Gabelle, Capitano del Porto, & altri Ufficiali della Città di Pesaro"; "Tassa de i Tribunali del Luogotenente, Podestà, Attuario, & Danno dato di Gubbio"; "Tassa de i Tribunali del Luogotenente, Podestà, & Castellano della Fortezza di Sinigaglia"; "Tassa del Tribunale del Luogotenente di Fossombrone"; "Tassa del Tribunale di Cagli", etc.), a margine di ciascuna delle quali si legge che "In ordine poi a patrocini degli Avvocati, e Procuratori, si osservino li Decreti Ducali di sopra stampati a carte 350. 354. e 355."¹⁴

¹² In *Decreta, constitutiones, edicta et bannimenta Legationis Urbini*, Pisauri 1696, p. 350 ss.

¹³ *Ibidem*, p. 367 ss.

¹⁴ Richiama la citata "*De Salario Advocati, & Procuratoris*" del 1571 e le successive note ducali. Ma dovrebbe ricordarsi anche la "*Lettera circolare che li Notari Attuarii non facciano da Procuratori in quelle Cause che pendono nel loro tribunale*" emanata da Guidubaldo II nel 1569 (*ibidem*, p. 77 s.), il decreto del 1566 "*Super abbreviazione litium*" e i conseguenti "*Aliae similes provisiones*" del 1572 e "*Altre simili provisioni sopra l'abbreviazione delle liti*" del 1594, etc. (in *Decreta* cit., p. 1 ss.); o quello del 1613 "*Ordini, e provisioni da osservarsi dagli Attuarii nelle Cause Civili*" (*ibidem*, p. 27 s.); o la "*Lettera Circolare*" di Francesco Maria II del 1583 "*che li Notari in Cause de' Poveri diano comodi-*

De Salario Advocati, & Procuratoris.
DUX GUIDO UBALDUS SECUNDUS.



udivimus saepe diversas Advocatorum & Caufdicorum, & Procuratorum, cum Clientibus suis super Salarij quantitate contentiones, & controversias, & insimul accepimus, hoc evenire, eò quia diversis in locis Ditionis nostrae Salarium istud à Statutis, & Constitutionibus locorum, varie constitutum, & decretum, & alicubi immoderate, & inique: Nos igitur cupientes hoc quoque iure, ut in caeteris rebus, omnem controversiarum, & dissidiorum ansam auferre, omnesque Nobis subiectos, ut pari amore prosequimur, pari quoque lege gubernari: Praesenti nostra perpetua Constitutione abrogamus omnes alias leges, & quascumque contrarias consuetudines Salaria Advocatorum, & Procuratorum taxantes, quibuscumque in locis Dominij nostri, illasque penitus revocamus, & post hac inviolabiliter servari volumus, in tota ditione nostra, hanc nostram novam Constitutionem, taxationem, & moderationem Salariorum, & secundum eam in futurum, ubique Salaria Advocatis, & Procuratoribus decerni, taxari, ab eis exigi, & à Clientibus solvi, poena indignationis nostrae, privationis, donec Nobis placuerit, muneris Advocati, & Causas dicendi, & pro alijs postulandi, ac perpetuae notae. Quae igitur Nobis nunc placita sunt, ex nunc publicari mandamus, & inter cameras nostras Constitutiones describi, & redigi.

Quicumque Advocatus suum patrocinium praestiterit in quacumque Causa ordinaria Civili, tam coram quovis Iudice, quàm coram Arbitris, seu Arbitratoribus quibuscumque valoris librarum quinquaginta, habeat bononens duos pro qualibet libra, si illa transcendat, & ascendat ad quantitatem librarum centum, habeat bononens unum pro qualibet libra, firma nihilominus remanente salarij quantitate duorum bononensorum pro summa primarum librarum quinquaginta; A centum vero libris supra, salvo

si abrogano tutte le precedenti disposizioni e decreti circa i *salaria* di avvocati e procuratori per sostituirli con una sola "nova" costituzione

in qualunque causa civile e davanti a qualunque giudice fino ad un valore di 50 libbre l'avvocato abbia 2 bolognini per ogni libra; se il valore della causa è superiore aumenta anche il *salarium* per libra

tà a' Procuratori di vedere i Processi Originali senz'astringerli a prenderne le Copie"; o la disposizione del Cardinal Cybo del 1647 "*Ordini, e provisioni da osservarsi nei Tribunali dei Giudici Civili della Città di Pesaro*", ecc., pagine, tutte, che, se non chiariscono direttamente l'attività complessiva delle categorie professionali di cui si tratta, per lo meno indirettamente ad essa fanno riferimento indicando i singoli atti cui si attribuisce una "mercede", e possono essere, perciò, assai interessanti ad illustrare le competenze e i riti procedurali del tempo.

remanente, ut supra, salario praedicto, habeat denarios octo pro qualibet libra, ad quamcumque quantitatem causa ascendat, ita tamen, quòd salarium Advocati excedere nullo casu possit summam, & quantitatem florenorum quadraginta, cuiuscumque maioris valoris, & extimationis causa sit.

In Causis vero summarijs, & executivis habeat Advocatus, & petere possit pro suo salario medietatem salarij supra taxati in ordinarijs.

nelle cause sommarie

In Interlocutorijs vero nullum volumus ab eis salarium peti posse, sed contentos esse salario debito pro ipsa causa Principali.

nelle cause interlocutorie

Idemque constituimus, & nullum scilicet Salarium peti posse pro quocumque emergenti articulo, seu incidenti in ipsis causis Principalibus.

nelle incidentali

In Causis vero Servitutum, si quidem in Iudicio principaliter deductarum, Aduocatus habeat, & petere possit pro suo salario, libras duodecim, sin autem per modum excipiendi, ut plerumque fieri contingit, dimidium dicti salarij debeatur, & non ultra, ita tamen, ut eo casu hoc unicum tantum salarium debeatur; & eamdem summam librarum duodecim pariter habeat, & petere possit Advocatus in causis, in quibus nulla certa quantitas petitur, si nullo pacto ex actis, & processu eiusdem causae valor, & rei in Iudicium deductae pretium colligi possit.

nelle cause di libertà

In Causis vero Appellationum ab Interlocutoria lata super aliquo incidenti, vel emergenti, si quidem talis causa agatur in eadem Civitate, vel Loco, in quo, vel qua fuit lata pronuntia, à qua fuerit appellatum, reclamatum, vel de nullitate dictum, tunc nullum salarium Advocato, vel Procuratori debeatur, nec peti possit, neque coram primo, neque coram quocumque alio Iudice; Si vero praedicta agatur in alia Civitate, & loco quàm in eo, vel ea, in qua, vel in quo lata fuerit huiusmodi Interlocutoria, tunc, & in eo casu volumus, salarium deberi Advocato, & Procuratori, prout in causis executivis.

nelle cause d'appello *ab interlocutoria*

In Causis autem Criminalibus, in quibus tradatur de hominum vita, & ultimo supplicio, Advocati salarium sit ad summam florenorum viginti quatuor, si vero agatur de morte civili tantum, ut de relegatione perpetua, vel ad tempus ad trirèmes, aut membri mutilatione, solarium sit florenorum duodecim, si exilij tantum, vel ictum funis, aut alia simili pcena corporali, florenorum sex, si de poena pe-

nelle cause criminali, secondo l'entità della pena prevista

cuniaria tantum, aut partis, vel omnium bonorum publicatione, vel amissione, habeat Advocatus idem salarium pro rata, quod superius constitutum est in causis civilibus summarijs, vel executivis; Vbi vero ageretur de poena partim corporis afflictiva, partim pecuniaria Advocatus habeat, & petere possit salarium habita ratione alterius dictarum poenarum, sibi magis placuerit.

Et in omnibus predictis Causis, vel Casibus, volumus, deberi Salarium superius taxatum, cum Advocatus suum praestiterit patrocinium a principio causae, usque ad finem, si vero in causa non fuerit processum usque ad sententiam inclusive, vel Advocatus non intervenerit usque ad finem, salarium habeat pro rata, scilicet si pars rea, porrecto libello in sua prima responsione debitum confiteatur, vel cum Actore se concordaverit, Advocatus habeat tertiam partem salarij; Sin autem in causa fuerit processum, usque ad productionem articulorum inclusive, vel ad receptionem, & examinationem Testium, habeat salarij medietatem; Si vero deventum sit ad conclusionem in caufa, & allegationes Iuris exclusive, habeat duas tertias partes salarij. Post autem conclusum in causa, & factas allegationes Iuris, si contingat partes ad concordiam devenire, vel aliter in causa non sit processum, Advocatus suum habeat integrum Salarium, ac si lata esset sententia.

Verum, quia in causa appellationis, plerumque minor labor, & opera adhiberi consuevit, quàm in Principali, convenit etiam in eam minorem mercedem confititueri; Idcirco decernimus, & in omnibus causis appellationum fit, & intelligatur salarium diminutum, & minus tertia parte, quàm in Principali; Et si contigerit pro eadem re, tria Iudicia fieri, seu tres instantias, scilicet Principalis, appellationis, & executionis, pro tertia executiva, si pars contradicat, & opus fuerit aliqua discussione, Advocato debeatur tantum quarta pars Salarij superius constituti in Principali causa; si vero contradictum non sit, vel Reus contumax fuerit, sexta tantum pars Salarij ei detur.

Et si in una eademque caufa plures intervenerint Advocati, vel Procuratores, volumus, eos, & eorum quemlibet, integrum Solarium a Conducente petere posse, sed illud ab Adversario, quod uni tantum Advocato, vel Procuratori deberetur. Et quae superius dicta, locum habeant in Advocatis, tam Actoris, quam Rei; Et si contigerit aliquem Advocatum extra Civitatem adduci, Advocatus habeat pro

se l'attività dell'avvocato si è interrotta prima della sentenza

nelle cause d'appello a principali

quando vi sia un collegio di avvocati o procuratori, anche extra Civitatem

eius mercede scutum unum, quolibet die, ultra expensas victus, & vecturas Equorum.

Et praedicta omnia, & singula superius ordinata, & constituta in taxatione Salarij Advocatorum, volumus, & decernimus procedere, etiam in Procuratoribus, excepto quod volumus, Procuratores in qualibet praedictarum causarum, & instantiarum posse, & debere consequi tertiam partem minus illius, quod superius in quolibet dictorum casuum fuit pro Advocatis constitutum

estensione delle stesse regole ai procuratori

Taxentur autem Salaria per unum Notarium Peritum, a partibus communiter eligendum, qui in taxatione attendere debeat valorem rei petitae, & in iudicio decisorio id, quod quilibet sibi adiudicari, & assignari petierit. Non possit tamen Notarius taxare, abfque consilio Iudicis causae, nec aliter taxatio approbetur, nisi prestito prius iuramento Taxatori solemniter apud acta, quod omni fide, & diligentia, postpositaque quacumque gratia, taxaverit, ut sibi iustum visum fuerit.

compenso per il perito (*Notarius Peritus*)

Taxatione autem coufirmata, & approbata a Iudice, si pars intra triduum a die taxationis sibi denunciatae comparuerit coram Iudice, & se gravatum dixerit, & modum fuisse debitae taxationis excessum, revisionemque petierit, tunc debeat Iudex alteri, partibus non suspecto, committere, quod dictam taxationem revideat, corrigat, emendet, vel confirmet, prout iustum, & aequum sibi videbitur intra aliud triduum, a qua taxatione approbata, & sic revisa amplius appellare, vel reclamare non possit, sed ea, omni exceptione remota, dicto alio triduo elapso, exequatur, & compellatur talis condemnatus ad solvendum realiter, & personaliter, nullo iuris ordine servato.

approvazione del giudice sul *salarium*, ed eventuale revisione

Et ut omnibus innotescat, qua pecuniae fpecie haec sint taxanda, declaramus, libram, bononenum, quadrantem, & denarium, intelligi debere, iuxta cuiuslibet Civitatis, Oppidi, & Loci consuetudinem, in quo ipsa causa agi contigerit, & ubi nulla extaret, libram intelligi bononenorum viginti, bononenum quadrantium octo, quadrantem duorum denariorum.

valore da attribuirsi ai vari "tipi" di monete richiamati nella costituzione

Volumus insuper, ubi contigerit in aliqua causa civili, vel criminali, aut mixta, duos extare Actores, vel Reos, quorum omnium sit pars una, & eadem causa actionis, vel agendi, aut defendendi, unicum tantum patrocinium, & honorarium ab omnibus Advocato, seu Procuratori solvatur, sin autem diversae essent causae agendi, & defenden-

se l'avvocato o procuratore presta la sua opera unitamente per più attori o convenuti solidali fino a due

di, ut quot Actores, vel Rei sint, non possint inter omnes consequi, nisi duplicatum Salarium, seu Salaria duo.

Declaramus etiam (ut obijcietur fraudibus, quas, nonnunquam excogitatas audivimus in hac materia) nullum honorarium deberi Advocatis, nisi in primo ingressu litis civilis, vel criminalis in prima, vel in secunda instantia, scriptura, & comparitione appareat, conductum fuisse Advocatum, per publica acta, & apud ea aliquam scripturam scriptam, vel subscriptam esse manu ipsius Advocati in causa conducti, & eo casu tertia pars Salarij debeatur, altera tertia post factas iuris allegationes super negotio Principali. Residuum demum lata sententia, quando tamen sententia feretur in illa causa; Prohibentes omnino fieri aliquod pactum obligatorium, vel contractum, volentesque factum non valere ipso iure de aliquo dando, vel praestando nomine Salarij, vel eius occasione, praeter, vel contra, aut ultra dispositionem praesentis Constitutionis, & quod contrafacientes incidano in poenas supradictas.

Urbini Kal. Iulij 1571.

Lettera Circolare declaratoria del precedente Decreto.

IL DVCA FRANCESCO MARIA SECONDO.



*uo*gotenente. Nostra intenzione sempre è stata, che il Decreto fatto sopra le Tasse delle Mercedi di Salarij d'Avvocati, e Procuratori, comprendesse anco li Forestieri, ne fossero astretti a pagar più di quello, che pagano i Cittadini, come intendiamo essersi abusato il contrario, con molto nostro dispiacere, sotto pretesto d'alcuni Statuti, quali pare, che disponghino il contrario. Hora a maggiore dichiarazione dell'animo nostro vi diciamo, che, non ostanti Statuti, consuetudine, stile, o altro, che facesse in contrario, intorno al tassare li Salarij d'Avvocati, e Procuratori, dobbiate osservare, e far' osservare il Decreto suddetto a favore de Forestieri, quali vogliamo, che in questo particolare siano trattati in tutto, e per tutto, come li Cittadini, & Habitatori di questa Città; Et il medesimo dichiariamo intorno le Mercedi degli Attuarij delle Cause, e de' Notari sopra il rogarsi, e far copie autentiche d'Instrumenti. Intendiamo ancora, che nelle cause esecutive si tassa diversamente, quando si facciano opposizioni, e discussione, o no; E perche questo ancora è contro l'intenzione nostra, e del nostro Decreto, vi diciamo, che non vo-

quando e in quante rate debba essere pagato l'avvocato

anche se Statuti cittadini diversi e diverse consuetudini lo consentirebbero, gli avvocati "forestieri" siano pagati "come li Cittadini"

che non si accresca l'onorario di avvocati e procuratori nelle cause esecutive più complicate

lemo, che si alteri la mercede d'Avvocati, e Procuratori, ancorché nelle cause esecutive occorresse, che si facessero opposizioni, e discussioni sopra di esse, ma che generalmente, & indistintamente si osservi il Decreto sopradetto; E che tutto questo, che havemo risoluto in questa nostra, vogliamo, che si osservi, non solo nelle mercedi delle cause che si tratteranno per l'avvenire, ma anco per le passate. Et accioche sia ben nota a Tutti questa nostra volontà, e particolarmente agli altri vostri successori in cotesto Uffitio, non mancate di far subito registrare diligentemente la presente tra gli altri nostri Ordini costì, facendola poi in tutto osservare, sì come è nostro volere, dandoci avviso d'havere così fatto.

Pesaro 7. Luglio 1588

Altra simile Dichiaratione del sopradetto Decreto.
IL DVCA FRANCESCO MARIA SECONDO.



u fempre cura, e desiderio nostro con ogni possibile diligenza sollevare i nostri Sudditi da tutti gli aggravij, che ricevessero, & essendoci venuto a notitia, che li Decreti altre volte publicati in materia de patrocini d'Avvocati, e Procuratori, venivano in parte malamente interpretati, & intieramente non osservati in tutti li loro capi, con multiplicare le mercedi per la diverfità di cose intentate, tanto nelle civili, quanto nelle criminali, con il dividere i giuditij, & altri abusi, che s'introducevano, à quali essendo nostra di porgere ogni opportuno rimedio; Però vogliamo, che nell'avvenire nelle cause civili, ancorche in un libello, petitione, o altra scrittura, che avesse forza, o luogo di dimanda, siano intentati diversi capi, & attioni, se bene di diversa natura, che ricevessero diverse incumbenze, e giustificazioni, il tutto nondimeno si habbia per una sola causa, & un sol giuditio, e si debba all'Avvocato, o Procuratore un solo patrocino, purchè li capi siano tra le medesime persone d'Attore, e Reo, e che gli Attori, e Rei non eccedino il numero di due, che eccedendo, se li debba il Salario duplicato, conforme à quanto vien disposto dal sudetto Decreto, e non altrimenti, e li capi, & attioni intentate per le somme contenute in essi, non si debbano considerare separatamente, come più somme, ma insieme cumulate, come una sol somma, e con quella somma così unita si debba regolare la Tassa da farsi.

non si aumenti l'onorario quando una sola causa comporti soluzione di più problemi o quando i patrocinati siano non più di due in solido

E per rimediare alle frodi, che in ciò si potessero commettere, vogliamo, che, se le dimande, ancorché fatte per diverse attioni, e capi, saranno poste in diverse scritte, tra il termine d'un mese, non meritano moltiplicazione di salarij, ma si habbiano nel tassarsi, quanto se fossero congiunte in una istessa carta, scrittura, o dimanda, purché siano tra le medesime persone, e non diverse, e si debba il patrocinio, quanto se fosse una sola causa, & un solo giuditio da tassarsi, come di sopra.

Prohibendo nell'avvenire ad Avvocati, e Procuratori, che nelli casi, ne' quali, o per sentenza passata in giudicato, o per conforme, o per Instrumento, o per qualsivoglia altra causa si possino fare i giuditij esecutivi, non li facciano in modo alcuno ordinarij, sotto le pene infrascritte.

E se nelli giuditij civili, & esecutivi, ò nelle consumationi delle esecutioni relassate occorrerà fare subastationi, o aggiudicationi, o qualsivoglia altra cosa infino all'effettuale sodisfazione del Creditore, non sia lecito ad Avvocati, e Procuratori conseguire da loro Clienti, se non un solo patrocinio di causa, o giuditio esecutivo, nella quantità ordinata dal Decreto.

E tutto quello si è detto nelle cause civili, intendiamo si osservi nelle criminali di pene pecuniarie, nelle quali ridotti li molti capi, che fossero, e pene loro ad una sola, & unita somma, e secondo quella con la regola, e forma data dal Decreto si tassino le mercedi, ancorche li Delitti fossero di natura diversi, e di diversa pena, intentati però nell'istesso Processo, e che li Processi non si possino dividere, né si possi ricevere alterato, e moltiplicato salario, se non duplicato per il numero de Rei, nel caso concesso dal Decreto.

Il medesimo si osservi, se li delitti fossero capitali, di galera, o d'altra pena corporale, o mista, che per un solo delitto si tassi il patrocinio, pigliandosi il più grave, senza che si habbiano in alcuna consideratione li meno gravi, purché non si passi in tutto li ventiquattro fiorini, dati all'Avvocato nelli capitali, e nelli misti, si tassi per la pecuniaria sola, o per la sola corporale, come nell'istesso Decreto, se non vi fossero tanti Rei, che si potesse duplicare, come al tutto è stato bene provisto per altre nostre leggi, alle quali non intendiamo punto derogare, non solo al principale Decreto in questa materia publicato del mese di Luglio 1571., ma ancora all'altro del mese di Luglio 1588., quale intendiamo resti nella sua forza.

che l'avvocato o il procuratore non trasformi a proprio arbitrio i giudizi esecutivi in ordinari

nelle cause criminali con pena pecuniaria, in casi di concorso di reati

nelle cause criminali con pena capitale, corporale o detentiva

E perche nell'avvenire venghi ben osservata questa nostra Provisione, comandiamo, che il tutto inviolabilmente si eseguisca, e se alcuno Avvocato, o Procuratore contravverrà in alcuno de capi sudetti, incorra nella pena di scudi duecento, e privatione dell'esercitio suo, e se il Tassatore, Notaro, o Giudice tassaranno, approvaranno, ò daranno il Voto à Tasse fatte diversamente in qualsivoglia modo, come di sopra, incorra in pena di scudi cento, privatione dell'esercitio, & uffitio, che haverà; E le pene pecuniarie per un quarto si debbano applicare all' Accusatore da tenersi secreto, un quarto all'Essecutore, & il resto alla nostra Camera. Pesaro 31. Marzo 1606.

pene per i contravventori, avvocati e procuratori, nonchè giudice approvante

Dall'analisi di questo ed altro materiale potrebbe forse derivare una più precisa connotazione delle attività specifiche che le procedure del tempo richiedevano in tema di risoluzione delle controversie e, per quel che più ci interessa, in tema di attività affidate di volta in volta alla competenza dell'*advocatus* o *causidicus* e del *procurator*.

Quanto al secolo successivo, il XVIII, potrebbe anche essere utile scorrere per esempio le "*Provisioni, ed ordinazioni sopra le tasse degli onorarij de' signori avvocati e causidici, e sopra le mercedi de' sollecitatori. Pubblicate li 22 gennaio 1744, in Bologna*", un documento importante, sia pure relativo ad un'altra regione dello Stato della Chiesa.

Ma se questi documenti possono fornire lumi circa i singoli atti della procedura del tempo da affidarsi ad avvocati e procuratori, nessun suggerimento invece ce ne viene per quanto riguarda una diversità dei requisiti richiesti per accedere alla professione, e, in particolare, una diversità di preparazione di base.¹⁵

¹⁵ La ricerca in merito andrebbe comunque approfondita. Per uno sguardo d'insieme, ancorché indirizzato più che altro alla giustizia criminale, cfr. I. FOSI, *La giustizia del papa: sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Roma 2007, *passim*. Scrive la FOSI [*Giustizia, giudici e tribunali fra centro e periferia nello Stato ecclesiastico (secoli XVI-XVII)*], in *Dimensioni e problemi della ricerca storica* 2001, p. 193 ss.: "I carteggi, purtroppo frammentari e discontinui, fra il prefetto della Sacra Consulta, legati e governatori delle diverse province dello Stato pontificio, ed ancor più fra questi ultimi ed il cardinal nepote, mostrano per tutto il Seicento, pur con differente intensità, il tenace e complesso sforzo di mediazione fra la normativa romana, spesso drastica ed improponibile nei delicati contesti di conflittualità locale, ed i giurisdicenti provinciali [...] Così gli "esecutori" locali, gli amministratori della giustizia quotidiana risultavano essere ben lontani dal modello teorico proposto da Roma: ma la realtà dello Stato ecclesiastico del Seicento, confrontata con i modelli settecenteschi ispirati dall'illuminismo riformatore, già denunziata

E ugualmente non rilevanti, in materia di valutazione formativa della rappresentanza e della difesa processuale, risultano le conseguenze prodotte dalla ventata illuministica che trascorre tutta l'Italia alla fine del Settecento con l'invasione napoleonica¹⁶, nè i caratteri della restaurazione al riguardo¹⁷.

Soltanto un cenno si dovrà fare, infine, per quel che concerne il periodo successivo all'unità d'Italia¹⁸.

La istituzionalizzazione di un doppio binario formativo per avvocati da un lato e procuratori (o altro) dall'altro si era avuta già con la legge napoleonica “*relativa al Metodo Giudiziario Civile*” del 14 aprile 1804 in cui si stabiliva che i procuratori dovessero conseguire “l'approvazione universitaria per l'esercizio della professione legale” e documentare, con idonea certificazione, la pratica effettuata per un anno presso un altro procuratore, mentre gli avvocati dovessero avere la laurea e aver fatto pratica per due anni presso un avvocato civilista e per altri due anni presso un penalista (art. 721 ss.). Con il *Regolamento organico della giustizia civile e punitiva* del 1806 e il *Decreto portante il regolamento sulla disciplina degli avvocati* del 1811 si era dato un taglio definitivo alla disciplina della professione dell'avvocato, naturalmente interpretata in proiezione francese, ove, per garantire una preparazione completa ed uniforme di questi operatori del diritto, si richiedeva o una pratica triennale presso “la corte o il tribunale di prima istanza” oppure la laurea presso una delle tre Università riconosciute, Bologna, Pavia, Padova (o la frequenza presso le Scuole Speciali istituite a Milano nel 1808).

da osservatori contemporanei e stigmatizzata negativamente dagli storici, non era poi molto diversa da altre realtà italiane ed europee”.

¹⁶ Da una prima legge repubblicana del 1802 alla definitiva regolamentazione dell'avvocatura dell'agosto 1811 “la normativa francese [...] sull'avvocatura, preceduta da una capillare riorganizzazione delle scuole di diritto, sancisce [...] il definitivo tramonto di ‘un insegnamento giuridico di carattere universale’, di una formazione europea e cetuale de l'homme de loi, a beneficio di programmi educativi laici e nazionali” (così S. PARINI VINCENTI, *Ad auxilium vocatus cit.*, p. 46 s.). Cfr. anche F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna 2002, p. 33 ss.; M. MALATESTA, *Professionisti e gentiluomini: storia delle professioni nell'Europa contemporanea*, Torino 2006, p. 48 ss.

¹⁷ Su cui *supra*, p. 473 ss. Uno sguardo illuminante a questa problematica (anche se esclude completamente la realtà dell'antico Stato Pontificio) in S. PARINI VINCENTI, *Ad auxilium cit.*, in particolare per il ricchissimo apparato di note; si veda anche ID., *Studi sul “praticantato” in età moderna: Romagnosi e la scuola di eloquenza pratica legale (1806-1817)*, *ibidem*, p. 127 ss., dove è illustrata tutta la vicenda napoleonica

¹⁸ Più diffusamente GIOMARO, *op. cit.*, *passim*.

Dopo la Restaurazione particolarmente severa nello Stato Pontificio tutto ciò aveva pur avuto un seguito importante nei vari interventi di Pio VII, di Leone XII e di Gregorio XVI¹⁹ in cui, peraltro, per quanto riguarda le diverse figure di operatori del diritto e i requisiti di capacità e sapienza per l'esercizio delle diverse professioni legali si introducono talune interessanti novità, innanzi tutto diversificando i requisiti di formazione a seconda del tribunale davanti al quale il procuratore o l'avvocato fosse chiamato a svolgere le sue funzioni.

Infatti il *Regolamento di disciplina per i tribunali civili* del 1818 richiedeva la laurea anche per i procuratori (oltre che, naturalmente, per gli avvocati) nel caso di intervento di fronte ai Tribunali d'appello ed alla Rota, mentre consentiva lo svolgimento delle proprie funzioni davanti al Tribunale di prima istanza anche a chi soltanto dimostrasse "di aver studiato per almeno un anno presso un procuratore approvato o d'appello o di prima istanza"²⁰. Anche la successiva disciplina della professione, che si esprime nell'Editto di Gregorio XVI del 1834, conferma la necessità della laurea sia per avvocati che per procuratori nel caso di attività svolta davanti al tribunale d'appello, all'A.C. e alla Rota, mentre per l'attività davanti al tribunale di prima istanza richiedeva il conseguimento della sola licenza universitaria²¹.

¹⁹ Cfr. *supra*, p. 79 ss.

²⁰ Per lo svolgimento dell'attività di avvocato il *Regolamento* (artt. 46-50) distingue fra avvocati che esercitassero in Roma (davanti alla Rota o altri tribunali: per i quali era richiesto il requisito della "laurea dottorale ottenuta in Roma" e la certificazione di aver svolto uno studio di giurisprudenza di almeno cinque anni in totale, di cui tre in una università) e avvocati che esercitassero nelle province, davanti ad un tribunale d'appello (oltre ai due di Roma, nelle province soltanto Bologna e Macerata) o ad un tribunale di prima istanza (per i quali era richiesto il requisito della "laurea dottorale in una università dello Stato" e la certificazione di aver svolto uno studio di giurisprudenza di almeno cinque anni). Sia per avvocati che per procuratori, peraltro, vale il criterio della cooptazione indicato all'art. 12 ("A niuno sarà permesso di patrocinare le cause in proprio nome, se non sarà stato ammesso, ed approvato dai rispettivi competenti tribunali") e dagli artt. 46, 48 e 53 (art. 46: "Chiunque vorrà concorrere per essere ascritto fra gli avvocati di Roma, dovrà esibire a Monsignor Decano della Rota li seguenti requisiti [...]"; art. 48: "Li tribunali d'appello di Bologna, e di Macerata avranno la facoltà di nominare li loro rispettivi avvocati"; art. 53: "A riserva dei tribunali indicati di sopra, a niun'altro tribunale sarà permessa la nomina degli avvocati [...]").

²¹ Cfr. *supra*, p. 119 ss. Poiché la "licenza" è un grado accademico che si acquisisce dopo il terzo anno, alle soglie, potremmo dire, della laurea (la bolla *Quod divina sapientia* del 1824 disponeva che: "198. *L'esame pel Baccellierato si farà sopra [...]; per la Licenza*

Le cose sono diverse dopo il 1861, e ne resta traccia sicura nell'Ordinamento dell'Università.

Purtroppo non sono reperibili gli Annuari dell'Università di Urbino negli anni immediatamente successivi all'annessione al Regno d'Italia, ma è ipotizzabile che le difficoltà di riorganizzazione dei corsi, nel numero e nella qualità, con l'esigenza di corrispondere a quanto avveniva negli altri centri universitari italiani, abbia di molto frenato la particolare attenzione alla pratica forense che era stata propria talora dell'Università urbinata preunitaria²².

Il primo Annuario di cui abbiamo disponibilità, l'*Annuario della libera provinciale Università di Urbino dell'anno 1873-74*, riporta indicazione dell'esistenza di un "Corso di notariato" articolato in due anni con un ridotto numero di insegnamenti rispetto al corso quadriennale necessario per conseguire la laurea, e quindi per poi esercitare l'avvocatura:

PRIMO ANNO

Instituzioni di diritto romano comparate col diritto patrio

Diritto canonico

Codice civile patrio

Diritto commerciale

SECONDO ANNO

Codice civile patrio

Diritto commerciale

Pratica presso un Notaio approvato

Il corso nella sua strutturazione risente forse ancora della regolamentazione precedente pontificia (si consideri in particolare la presenza di una materia come il diritto canonico) che era stata dettata dal *motu proprio* di Pio VII del 31 maggio 1822 e richiedeva per i notai "di aver ultimato il corso de' primi studj di filosofia, e giurisprudenza civile" (art. 43) (il che fu poi interpretato come esigenza di preparazione, anche non universitaria, in logica, etica, istituzioni civili e istituzioni canoniche)²³; ma risente anche dei dibattiti che si andavano facendo attorno a quella data nel Parlamento

sopra tutt'ocò, che nel secondo, e terzo anno s'insegna"), la regolamentazione pontificia in pratica anticipa la fusione fra procuratori ed avvocati.

²² Già nel 1817 troviamo documentato un insegnamento di Pratica forense. Non sarà poi fra le materie ufficiali stabilite dalla bolla *Quod divina sapientia*, e pertanto si perde.

²³ Circa l'ammissione al notariato in base al *motu proprio* del 1822 si veda G. ANCARANI, *Ordinamenti notarili degli stati italiani. Lo Stato Pontificio*, in F. MAZZANTI PEPE, G. ANCARANI, *Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'Unità*, Roma 1983, p. 317 ss.

Italiano circa una legge unitaria sul notariato il cui primo progetto era stato presentato fin dal 1860, molto discutendosi, fra le altre cose, sulla necessità o meno della laurea quale requisito di ammissione²⁴.

Il difficile iter parlamentare della legge notarile si concluderà nel 1875: l'art. 5 della Legge, al comma 3, prevedeva che si dovesse "avere compiuto nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della pubblica istruzione i corsi delle istituzioni del diritto romano comparato col diritto patrio, dei codici civile e di procedura civile, del diritto commerciale e del diritto penale, ed averne superati gli esami". A queste materie, con modifica del 1879, si aggiungerà il diritto amministrativo. Scrive Ancarani: "*L'ars notaria* non era prevista, con la motivazione che essa non era insegnata nelle università, che istituirla sarebbe stato di aggravio al Tesoro; e che, del resto, tale studio avrebbe potuto essere fatto durante la pratica. Si auspicava soltanto che il governo si adoperasse per l'istituzione di questa materia presso gli archivi, in cui la insegnasse qualche membro del collegio notarile. Emerge chiaramente che tale materia non era considerata qualificante, tanto da reputare che si potesse acquisire una conoscenza in materia soltanto con la pratica, e da escluderla dall'insegnamento universitario"²⁵.

²⁴ Un secondo progetto fu presentato nel 1864, un terzo progetto, il De Falco, nel 1866, un quarto progetto, modifica del precedente ripresentato dai ministri Tecchio, Mari e De Filippo, nel 1868: su tutto si veda G. ANCARANI, *La prima legge unitaria: il contributo del ceto notarile e i lavori parlamentari*, in F. MAZZANTI PEPE, G. ANCARANI, *op. cit.*, p. 394 ss.

²⁵ Legge 25 luglio 1875 n. 2786. Cfr. G. ANCARANI, *La prima legge* cit., p. 400. Va rilevato che "il *motuproprio* del 1822 si applicava a tutto lo Stato pontificio, e quindi anche a realtà e tradizioni profondamente diverse, e a volte sostanzialmente più progredite di quella romana. Pensiamo in particolare a Bologna, il cui antico e prestigioso collegio notarile, con la sua tradizionale competenza in materia di esami, aveva contribuito a garantire una preparazione professionale di alto livello. Più ancora del collegio, la scuola bolognese e lo sviluppo dell' 'ars notaria' (basta ricordare il nome di Rolandino Passeggeri) aveva dato i suoi frutti. L'insegnamento della 'notaria' nell'ateneo bolognese continuò fino al periodo napoleonico in cui, nota in generale il Morello, la riduzione o abolizione della cattedra di notariato nelle università, e la connessa funzione privilegiata attribuita alla pratica, diede origine a un periodo di decadenza. Occorre ricordare però che Bologna faceva parte della Repubblica e poi del Regno d'Italia, in cui il regolamento notarile si discostava, per quanto riguarda i requisiti di capacità, dal modello francese, prevedendo il requisito della laurea, mentre una legge precedente aveva creato nelle università la cattedra di 'istituzioni civili, e di arte notarile'" (G. ANCARANI, *Ordinamenti notarili* cit., p. 324 s.: l'A. conclude prospettando l'idea che in particolare a Bologna la decadenza derivata dalla legislazione francese "non fosse così grave come nei territori direttamente annessi all'Impero francese: e che i limitati requisiti di capacità richiesti dalla legge pontificia del 1822, uniti a una mancanza di rappresentanza collegiale del ceto, costituissero una decisa involuzione").

Frattanto viene emanata anche la legge professionale per l'avvocatura, 8 giugno 1874 n. 1938, e, con R.D. del 27 luglio dello stesso anno, il relativo Regolamento di attuazione. Nell'intestazione della legge si dice chiaramente che "regola l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore", e perciò "non può parlare, come infatti non parla, di ciò che costituisce la professione in sé, ma si limita a fissare le condizioni necessarie per essere ammessi ad esercitarla, a imporre le norme di tale esercizio, a creare e far funzionare gli organi direttivi, a sanzionare di pene i doveri che l'esercizio della professione impone"²⁶. Il suo scopo primo, nell'abrogare "tutte le leggi e i regolamenti in vigore" (art. 67) e assoggettare la professione di avvocato e procuratore alle "disposizioni della presente legge" (art. 1), era quello di unificare la diversificata regolamentazione vigente nei vari stati dell'Italia preunitaria e ancora in pratica attiva²⁷. E tuttavia tale scopo non è pienamente raggiunto.

Così, per esempio, relativamente al punto centrale delle discussioni in proposito, la distinzione fra avvocati e procuratori: "La scelta operata dal legislatore del 1874 di mantenere il principio della separazione, senza per altro vietarne il cumulo, doveva, almeno nelle intenzioni, proteggere le consuetudini esistenti, in quanto avrebbe consentito di mantenere unite le due professioni in quelle zone in cui lo erano anche in precedenza e distinte là dove vi era una tradizione di questo tipo"²⁸.

La legge professionale del 1874 subordinava l'iscrizione all'albo al possesso di determinati requisiti differenti per avvocati e per procuratori: per gli avvocati era necessaria la laurea in giurisprudenza, un periodo biennale di pratica presso uno studio legale e la frequenza ad almeno un quarto delle udienze civili e penali tenutesi nel Tribunale o in Corte d'appello; per i praticanti era sufficiente aver sostenuto gli esami di diritto civile, diritto penale, diritto commerciale, procedura civile e procedura

²⁶ Cfr. C. CAVAGNARI, E. CALDARA, *op. cit.*, p. 83 s.: la legge "è principalmente diretta a disciplinare la loro condotta (*sc. di avvocati e procuratori*) nei rapporti tra loro e con l'Ordine, non preoccupandosi per nulla di stabilire quali siano le loro funzioni di fronte alla autorità giudiziaria e ai terzi".

²⁷ Cfr. C. CAVAGNARI, E. CALDARA, *op. cit.*, p. 81 ss.; cfr. anche, in particolare, M. MORELLO, P. DE CRESCENTINI, *L'Ordine degli avvocati di Urbino fra passato, presente e futuro*, Urbino 2008, p. 34 ss.

²⁸ Così M. MORELLO, P. DE CRESCENTINI, *op. cit.*, p. 39: "In realtà, in tal modo, il criterio adottato dal legislatore finì per frustrare lo scopo della legge di dettare una disciplina unitaria per tutto il Paese, tanto è vero che dopo molti anni dalla sua entrata in vigore ogni realtà locale aveva conservato il regime preesistente". In particolare circa la formazione di avvocati e procuratori si veda S. PARINI VINCENTI, *Ad auxilium cit.*, p. 110 ss.

penale, e documentare un periodo di pratica biennale che poteva essere effettuata anche durante il corso degli studi (per cui il curriculum formativo per l'esercizio della professione di procuratore poteva esaurirsi in soli circa tre anni, mentre per l'avvocatura se ne richiedevano ben di più).

Si può ritenere che l'attivazione, presso tutte le facoltà giuridiche, di corsi diversi indirizzati alla formazione specifica degli operatori del diritto possa essere stato uno dei mezzi con cui l'Italia del 1861 e seguenti ha cercato di percorrere la strada di un'auspicata unificazione delle diverse esperienze preunitarie, di una uniformità di sapere di base di tutti coloro che nell'immediato futuro dovevano muoversi nel difficile terreno dell'amministrazione della giustizia.

Già nel 1876-77 a Urbino accanto al "Corso di notariato" (le materie sono un po' mutate, con la soppressione definitiva del "Diritto canonico" e della "Pratica presso un Notaio approvato") si trova documentato un "Corso per l'esercizio di procuratore", anch'esso articolato su due anni, e con un numero di insegnamenti inferiore non solo rispetto a quelli richiesti per la laurea, ma anche a quelli prescritti per il notariato:

Corso di notariato	Corso di procuratore
PRIMO ANNO Istituzioni di diritto romano comparate col diritto patrio Codice civile patrio Diritto commerciale	PRIMO ANNO Codice civile patrio Diritto e procedura penale
SECONDO ANNO Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio	SECONDO ANNO Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio

Siamo anche qui di fronte ad una semplificazione del disposto degli artt. 18 e 19 del Regolamento Bonghi del 1875²⁹, nel quale, in parziale deroga anche a quanto stabilito nella legge sul notariato, si leggeva una sostanziale equiparazione fra procuratori e notai³⁰:

²⁹ È il R.D. n. 2775 del 11 ottobre 1875.

³⁰ L'equiparazione è comunque già venuta meno nel Regolamento Coppino del 1876, il cui art. 15 recita: "Gli aspiranti all'ufficio di notaio s'iscriveranno ai corsi di codice civile, diritto commerciale, procedura civile, istituzioni di diritto romano. Gli aspiranti all'ufficio di procuratore s'iscriveranno ai corsi di codice civile, diritto e procedura

art. 18

Per i procuratori ed i notai lo studio dura tre anni, e comprende le seguenti materie:

Enciclopedia ed elementi filosofici del diritto

Instituzioni di diritto romano

Codice civile

Diritto commerciale

Procedura civile

Diritto e procedura penale

Art. 19

I procuratori ed i notai danno due esami: uno di promozione ed uno finale. L'esame di promozione cade sulle materie dei primi due corsi, ed è sostenuto innanzi ad una commissione composta dei due professori di quelle, e d'un membro scelto conforme all'articolo 26 del regolamento generale.

L'esame finale si dà dopo il terzo anno, e cade sopra tutte le altre materie sopra indicate. È sostenuto innanzi ad una commissione dei quattro professori di quelle, e di uno designato conforme all'articolo 26 del regolamento generale.

Per essere ammesso all'esame di promozione bisogna presentare i certificati di aver seguito con assiduità e profitto per due anni i corsi di diritto civile e commerciale, e per uno quelli di procedura civile, e di diritto e procedura penale³¹.

I due corsi, per notai e per procuratori, diventano una espressione normale della realtà accademica urbinata, con qualche adeguamento delle materie³², fino agli anni della Grande Guerra. Negli anni successivi è documentato il solo "Corso per l'esercizio di procuratore", per tacere, infine, dopo il 1924: infatti la nuova legge professionale del 25 marzo 1926 n. 453 che era alle porte avrebbe stabilito la necessità della laurea anche per i procuratori.

penale, procedura civile, diritto commerciale. Compiuti tali corsi, e presentando gli attestati di averli eseguiti, saranno ammessi ad un esame complessivo sulle materie dei corsi medesimi. A coloro che avranno ottenuta l'approvazione sarà rilasciato dall'autorità universitaria il corrispondente attestato".

³¹ Sicuramente determinata da una particolare interpretazione della frase di apertura dell'art. 18 ("Per i procuratori ed i notai lo studio dura tre anni") e del 3° comma dell'art. 19, la contrazione del periodo formativo in soli due anni rispetta la sostanza della legge, quando si consideri la possibilità di sovrapposizione degli insegnamenti di procedura civile e diritto e procedura penale al secondo anno di diritto civile e diritto commerciale. Del resto è quanto si registra anche presso altre sedi universitarie che tengono tali corsi.

³² A seguito delle diverse disposizioni regolamentari: cfr. più diffusamente GIOMARO, *op. cit.*

	Corso di notariato *	Corso per l'esercizio di procuratore
1873/74	<p>primo anno Istituzioni di diritto romano compa- rate col diritto patrio Diritto canonico Codice civile patrio Diritto commerciale</p> <p>secondo anno Codice civile patrio Diritto commerciale Pratica presso un Notaio approvato</p>	
1876/77	<p>primo anno Istituzioni di diritto romano compa- rate col diritto patrio Codice civile patrio Diritto commerciale</p> <p>secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio</p>	<p>primo anno Codice civile patrio Diritto e procedura penale</p> <p>secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio</p>
1878/79	<p>primo anno Istituzioni di diritto romano compa- rate col diritto patrio Codice civile patrio Diritto commerciale</p> <p>secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio</p>	<p>primo anno Codice civile patrio Diritto e procedura penale</p> <p>secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio</p>
1879/80	<p>primo anno Institute di diritto romano Codice civile patrio Diritto commerciale</p> <p>secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio</p>	<p>primo anno Codice civile patrio Diritto e procedura penale</p> <p>secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio</p>
1880/81	<p>primo anno Institute di diritto romano Codice civile patrio Diritto commerciale</p> <p>secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio</p>	<p>primo anno Codice civile patrio Diritto e procedura penale</p> <p>secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio</p>

* Sono riportati soltanto gli anni per i quali è stata reperita documentazione dagli *Annuari* dell'Università. In taluni casi la mancanza di documentazione è, in realtà, mancanza dell'Annuario, che è andato perduto.

1882/83	<p style="text-align: center;">primo anno</p> Institute di diritto romano Codice civile patrio Diritto commerciale <p style="text-align: center;">secondo anno</p> Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio	<p style="text-align: center;">primo anno</p> Codice civile patrio Diritto e procedura penale <p style="text-align: center;">secondo anno</p> Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio
1883/84	<p style="text-align: center;">primo anno</p> Institute di diritto romano Codice civile patrio Diritto commerciale <p style="text-align: center;">secondo anno</p> Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio	<p style="text-align: center;">primo anno</p> Codice civile patrio Diritto e procedura penale <p style="text-align: center;">secondo anno</p> Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio
1885/86	<p style="text-align: center;">primo anno</p> Institute di diritto romano Codice civile patrio Diritto commerciale <p style="text-align: center;">secondo anno</p> Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio	<p style="text-align: center;">primo anno</p> Codice civile patrio Diritto e procedura penale <p style="text-align: center;">secondo anno</p> Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio
1889/90	<p style="text-align: center;">primo anno</p> Institute di diritto romano comparate col diritto patrio Codice civile patrio Diritto commerciale Istituzioni di dir. civile <p style="text-align: center;">secondo anno</p> Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto penale Codice civile patrio Diritto amministrativo	<p style="text-align: center;">primo anno</p> Codice civile patrio Diritto e procedura penale <p style="text-align: center;">secondo anno</p> Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio
1890/91	<p style="text-align: center;">primo anno</p> Institute di diritto romano comparate col diritto patrio Codice civile patrio Diritto commerciale Istituzioni di dir. civile <p style="text-align: center;">secondo anno</p> Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto penale Codice civile patrio Diritto amministrativo	<p style="text-align: center;">primo anno</p> Codice civile patrio Diritto e procedura penale <p style="text-align: center;">secondo anno</p> Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio

1892/93	<p style="text-align: center;">primo anno</p> Institute di diritto romano comparate col diritto patrio Codice civile patrio Diritto commerciale Istituzioni di dir. civile Diritto e procedura penale Diritto amministrativo <p style="text-align: center;">secondo anno</p> Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio Diritto amministrativo	<p style="text-align: center;">primo anno</p> Istituzioni di dir. civile Codice civile patrio Diritto e procedura penale <p style="text-align: center;">secondo anno</p> Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio Diritto e procedura penale
1893/94	<p style="text-align: center;">primo anno</p> Institute di diritto romano comparate col diritto patrio Codice civile patrio Diritto commerciale Istituzioni di dir. civile Diritto e procedura penale Diritto amministrativo <p style="text-align: center;">secondo anno</p> Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Codice civile patrio Diritto amministrativo	<p style="text-align: center;">primo anno</p> Istituzioni di dir. civile Codice civile patrio Diritto e procedura penale <p style="text-align: center;">secondo anno</p> Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Codice civile patrio Diritto e procedura penale
1897/98	<p style="text-align: center;">primo anno</p> Ist. diritto romano Diritto civile Diritto commerciale Istituzioni di dir. civile Diritto e procedura penale Diritto amministrativo <p style="text-align: center;">secondo anno</p> Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto e procedura penale Diritto civile Diritto amministrativo	<p style="text-align: center;">primo anno</p> Istituzioni di dir. civile Diritto civile Diritto e procedura penale <p style="text-align: center;">secondo anno</p> Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Diritto civile Diritto e procedura penale
1898/99	Ist. diritto romano Diritto civile Diritto commerciale Introd. e Istit. di dir. civile Diritto e procedura penale Diritto amministrativo Proc. civile e ordinamento giudiziario	Introd. e Istit. di dir. civile Diritto civile Diritto e procedura penale Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale

1899/00	Istituzioni di diritto romano Diritto civile Diritto commerciale Introd. e Istit. di dir. civile Diritto e procedura penale Diritto amministrativo Proc. civile e ordinamento giudiziario	Introd. e Istit. di dir. civile Diritto civile Diritto e procedura penale Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale
1902/03	primo anno Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di dir. civile Istituzioni di diritto romano Diritto civile (I anno) Dir. e proc. penale (I anno) secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Dir. e proc. penale (II anno) Diritto civile (II anno) Diritto amministrativo Diritto commerciale	primo anno Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di dir. civile Diritto civile (I anno) Dir. e proc. penale (I anno) secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Diritto civile (II anno) Dir. e proc. penale (II anno)
1906/07	primo anno Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di dir. civile Istituzioni di diritto romane Diritto civile (I anno) Dir. e proc. penale (I anno) secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Dir. e proc. penale (II anno) Diritto civile (II anno) Diritto amministrativo Diritto commerciale	primo anno Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di dir. civile Diritto civile (I anno) Dir. e proc. penale (I anno) secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Diritto civile (II anno) Dir. e proc. penale (II anno)
1918/19		primo anno Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di dir. civile Diritto civile (I anno) Dir. e proc. penale (I anno) secondo anno Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Diritto civile (II anno) Dir. e proc. penale (II anno)

1920/21	<p style="text-align: center;">primo anno</p> <p>Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di dir. civile Diritto civile (I anno) Dir. e proc. penale (I anno)</p> <p>esercitazioni</p> <p>Economia politica Diritto romano</p> <p style="text-align: center;">secondo anno</p> <p>Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Diritto civile (II anno) Dir. e proc. penale (II anno)</p> <p>esercitazioni</p> <p>Diritto ecclesiastico Storia del diritto italiano</p>
1921/22	<p style="text-align: center;">primo anno</p> <p>Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di dir. civile Diritto civile (I anno) Dir. e proc. penale (I anno)</p> <p>esercitazioni</p> <p>Diritto civile Dir. e proc. penale</p> <p style="text-align: center;">secondo anno</p> <p>Proc. civile e ordinamento giudiziario Diritto commerciale Diritto civile (II anno) Dir. e proc. penale (II anno)</p> <p>esercitazioni</p> <p>Diritto civile Procedura civile</p>